



OGGETTO: Modifica alla DGR 1670 del 13.12.02 - Approvazione scheda tecnica relativa alla Legge 598/94 - Innovazione tecnologica - Tutela ambientale - Innovazione organizzativa - Innovazione commerciale - Sicurezza sui luoghi di lavoro -

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

CONSIDERATO che tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale è stato stipulato il 22 febbraio 2000, l'atto aggiuntivo repertorio 5148/00, integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e il Mediocredito Centrale, che all'Art. 2, tra gli altri interventi agevolativi, oggetto dell'atto stesso, prevede la legge 27 ottobre 1994 n. 598 art. 11 (agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale);

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 389 del 20 marzo 2001 ha deliberato di estendere, ai sensi della Legge 23.12.99 n. 488 (legge finanziaria 2000) l'ambito di applicazione degli interventi di cui alla legge 598/94 "agli investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro";

PRESO ATTO altresì che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1670 del 13.12.2002 ha approvato la scheda tecnica che disciplina l'ambito di applicazione degli interventi di cui alla legge 598/94 "Innovazione tecnologica - Tutela ambientale - Innovazione organizzativa - innovazione commerciale - Sicurezza sui luoghi di lavoro";



985 10 OTT. 2003

CONSIDERATO che, in fase operativa, è emersa la necessità di meglio definire alcuni aspetti tecnici relativi alla gestione degli interventi di cui sopra, anche al fine di omogeneizzarli con quanto previsto dal Docup Ob.2 Lazio 2000-2006 relativamente agli interventi ammissibili a cofinanziamento (Misura IV.1 aiuti alle PMI, sottomisura IV.1.5 sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale)

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere ad una modifica della scheda tecnica;

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale

All'unanimità

### DELIBERA

- A modifica di quanto deliberato con DGR n. 1670 del 13.12.2002, di approvare la scheda tecnica allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, che disciplina l'ambito di applicazione degli interventi di cui alla legge 598/94 "Innovazione tecnologica - Tutela ambientale - Innovazione organizzativa - Innovazione commerciale - Sicurezza sui luoghi di lavoro";
- La scheda di cui sopra annulla e sostituisce la scheda tecnica allegata alla citata deliberazione di giunta regionale n. 1670 del 13.12.2002;
- Di autorizzare le strutture competenti a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, delegando ad esse la predisposizione degli atti conseguenti;
- di demandare al soggetto gestore le opportune azioni informative, in particolare tramite gli sportelli bancari;
- Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul BUR Lazio, fissandone l'entrata in vigore a decorrere dal 03 novembre 2003;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

10 OTT. 2003

**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

ALLEG. alla DELIB. N. 985  
DEL 10 OTT. 2003

**Riferimenti normativi:**

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
  - Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
  - Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
  - Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;
- Delibera della Giunta regionale del Lazio 20.03.2001, n. 389
- Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
- Regolamento (CE) N. 70/2001 del 12.01.2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13.01.01

**Imprese beneficiarie:**

Piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui ai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/09/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 01.10.97) e del 27/10/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14.11.97) operanti nei seguenti settori (classificazione ISTAT 1991):

- C: estrazione di minerali, con esclusione dei codici 13.10<sup>1</sup>, 13.20<sup>2</sup>;
- D: attività manifatturiere, con esclusione dei codici 27.10<sup>3</sup>, 27.22.1<sup>4</sup>, 27.22.2<sup>5</sup>, 35.11.1<sup>6</sup>, 35.11.3<sup>7</sup> e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono ammessi i seguenti: 15.52<sup>8</sup>, 15.81<sup>9</sup>, 15.82<sup>10</sup>, 15.85<sup>11</sup>, 15.88<sup>12</sup>, 15.89.1<sup>13</sup>, 15.89.2<sup>14</sup>, 15.96<sup>15</sup>, 15.98<sup>16</sup>, 15.99<sup>17</sup>);

<sup>1</sup> "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle pirite).

<sup>2</sup> "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

<sup>3</sup> "Produzione di ferro, acciaio e di ferrolighe (CECAY" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferrolighe: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia o altre ghisse grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpegno e di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatoria, prodotti semilavorati quali bilami, billette e brucce, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri), rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminato a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminata a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: laste, lamiera pionbata, banda nera, lamiera zincata, altre lamiera rivestite, lamiera laminata a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetica, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminata a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

<sup>4</sup> Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

<sup>5</sup> Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

<sup>6</sup> Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

<sup>7</sup> Cantieri di riparazioni navali:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1. di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

<sup>8</sup> Fabbricazione di gelati

<sup>9</sup> Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca


**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

- L: produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
- F: costruzioni;
- G: commercio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, limitatamente ai codici 52.24.1; 52.24.2; 52.27.3; 52.31; 52.32; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.50; 52.61; 52.62.2; 52.62.3; 52.62.4; 52.62.5; 52.62.6; 52.62.7; 52.63.1; 52.63.2; 52.63.4; 52.63.5; 52.71; 52.72; 52.73; 52.74;
- H: alberghi e ristoranti, limitatamente ai codici 55.30, 55.40, 55.51, 55.52<sup>18</sup>;
- I: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente ai codici 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 64.20;
- K: attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente ai codici 72, 73, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40, 74.50, 74.60.1, 74.81.2, 74.81.3, 74.82, 74.83, 74.84.5, 74.84.6;
- M: istruzione, limitatamente ai codici 80.22, 80.30.3;
- O: altri servizi pubblici, sociali e personali, limitatamente ai codici 90.00.1, 90.00.2, 92.20, 93.01.1.

Non sono ammessi gli aiuti ad attività:

- connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione e gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
- connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CE.

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) ed automobile (34.10<sup>19</sup>, 34.20<sup>20</sup> e 34.30<sup>21</sup>) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 Euro nell'arco di 3 anni).

<sup>18</sup> Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

<sup>19</sup> Fabbricazione di paste alimentari, di couscous e di prodotti farinacei simili

<sup>20</sup> Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

<sup>21</sup> Fabbricazione di dolcificanti, budini, e creme da tavola

<sup>22</sup> Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi

<sup>23</sup> Fabbricazione di birra

<sup>24</sup> Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche.

<sup>25</sup> Fabbricazione di altre bevande analcoliche

<sup>26</sup> con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc

<sup>27</sup> Fabbricazione di autoveicoli<sup>27</sup>, limitatamente a:

- fabbricazione di autoveicoli destinate al trasporto di persone
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci, limitatamente agli autocarri, ai furgini ed ai trattori stradali
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;

fabbricazione di motori per autoveicoli

<sup>28</sup> fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi<sup>28</sup>

fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

<sup>29</sup> fabbricazione di parti o di accessori per autoveicoli e per loro motori<sup>29</sup>

- fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, assi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scattole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.





**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

---

*Tutela ambientale:* (ammissibili a cofinanziamento FESR)

- g) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- h) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- i) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- j) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- k) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- l) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- m) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- n) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- o) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- p) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- q) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

*Innovazione organizzativa:* (non ammissibili a cofinanziamento FESR)

- r) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
- s) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
- t) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
- u) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking;
- v) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica.

*Innovazione commerciale:* (non ammissibili a cofinanziamento FESR)

- w) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;
- x) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing dei risultati della ricerca;



**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

---

- y) costi del personale impegnato nell'attività di marketing dei risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma di investimento);
- z) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.

Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:

- acquisto di hardware;
- acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
- affitto banda per collegamento rete o accordo con service-provider;
- realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.

Nel caso di acquisizione di un pacchetto è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

- aa) ammodernamento delle attrezzature, ad utilità pluriennale, necessarie per le attività commerciali, dei ristoranti e dei bar. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, capitalizzati ed ammortizzabili, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale cui sono destinati *che comportino una dotazione tecnologicamente più avanzata o qualitativamente innovativa*. Tale tipologia di spesa è agevolabile solo per le imprese operanti nei settori G. ed II di cui al paragrafo "Imprese ammissibili".

*Sicurezza sui luoghi di lavoro: (non ammissibili a cofinanziamento FESR)*

- bb) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- cc) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- dd) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- ee) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



**Realizzazione degli investimenti**

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri. I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto<sup>22</sup>. Gli investimenti ammissibili devono essere ultimati nel termine massimo di 1 anno dalla predetta data.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di acquisizione dei beni nella forma di

<sup>22</sup> Per domanda di aiuto si intende la domanda presentata dall'impresa beneficiaria alla Banca o Intermediario Finanziario o direttamente dall'impresa a MCC.





**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano ultimati:

- a) **beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;**
- b) **beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della domanda di erogazione.**

Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che:

- 1) nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'I.V.A.;
- 2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria le spese ammissibili, ai fini del calcolo delle agevolazioni, sono solo quelle relative all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione, nel limite massimo del valore dei beni, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria (c. d. quota di riscatto);
- 3) nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), è sufficiente che:
  - I. il fornitore si sia dichiarato soddisfatto del pagamento effettuato per il tramite dell'istituto di credito;
  - II. siano stati effettuati pagamenti da parte dell'acquirente in misura almeno pari al contributo concesso.

Per la quantificazione in Liro dei pagamenti in valuta estera, si considera il controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e, più precisamente, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

**Divieto di cumulo:**

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/94 ovvero con contributi concessi a titolo "de minimis".

**Misura dell'agevolazione**

La misura dell'agevolazione è calcolata come unica percentuale delle spese determinata sulla base delle spese programmate, tenendo conto dei seguenti criteri:

*Spese di consulenza*

Per le sole spese per consulenza ammissibili, lett. r), s), t), v), w), bb) del paragrafo "Tipologie di investimenti e spese ammissibili" (cfr. art. 5 Reg.(CE) N.70/2001 del 12



Handwritten signature and a circular stamp with the text 'ASSTO Attività Produttive'.

**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

gennaio 2001), l'agevolazione complessiva è determinata nella misura del 30% del totale di tali spese.

*Altre spese*

Per le spese di cui alle lett. a), b), c), d), e), l), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), u), x), y), z), aa), cc), dd), ee) del paragrafo "Tipologie di investimenti e spese ammissibili" l'agevolazione complessiva, in funzione dell'ubicazione dell'unità produttiva nella quale l'investimento è realizzato, è determinata nella misura del:

<i>Ubicazione territoriale</i>	<i>Piccole imprese</i>	<i>Medie imprese</i>
Aree 87.3 c)	21% del totale delle spese	17% del totale delle spese
Restanti territori	15% del totale delle spese	7,5% del totale delle spese

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato dalla Commissione Europea.

**Modalità applicative**

*Richiesta di ammissione all'agevolazione:*

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari ovvero dall'Impresa stessa, devono essere redatte sul modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia, secondo quanto di seguito indicato.

*Documentazione antimafia ex D.P.R. 252/98*

Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a € 154.937,07 l'impresa deve presentare alla CCIAA la richiesta di rilascio del certificato di iscrizione al registro delle imprese recante le apposite diciture per l'antimafia, utilizzando gli appositi moduli presso di questa disponibili.

Ricevuta detta certificazione, l'impresa deve, a sua scelta:

- presentare il suddetto certificato camerale alla Prefettura della provincia di competenza, affinché venga integrato con le "informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose" (informazioni ex Art. 4 D.lgs. 8.8.1994, n. 490), indicando il provvedimento per il quale dette informazioni vengono richieste, l'importo complessivo dell'agevolazione e l'Amministrazione (MCC) alla quale debbono essere trasmesse le informazioni antimafia;

oppure

- presentare il suddetto certificato camerale a MCC per l'inoltro alla Prefettura ai fini di cui sopra.

In entrambi i casi, la Prefettura provvederà alla trasmissione diretta a MCC della certificazione antimafia conclusiva.



*[Handwritten signature and initials]*

**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

La documentazione ha validità di sei mesi dalla data del rilascio e deve, pertanto, pervenire a MCC entro tale termine.

*Erogazione del contributo:*

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la richiesta di erogazione non pervenga a MCC nei 18 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

E' comunque consentito, oltre il suddetto termine, la correzione di eventuali errori formali della documentazione inviata, nel termine di 30 giorni dalla contestazione dell'errore da parte di MCC.

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dagli stessi soggetti proponenti la richiesta di ammissione, devono essere redatte sul modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte, e completo della documentazione in esso elencata.

E' possibile presentare un'unica richiesta di erogazione

Il contributo è erogato in unica soluzione con valuta corrente all'impresa, per il tramite delle Banche o degli Intermediari nel caso di domanda presentata dalle Banche o Intermediari, o direttamente su conto corrente indicato dall'impresa stessa nel modulo, nel caso di domanda diretta dall'impresa, relativamente alle spese sostenute.

*Variazioni:*

I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare le variazioni relative alla proprietà delle imprese ed eventuali modifiche alla realizzazione degli investimenti.

*Cessazione e revoca dell'agevolazione:*

Il contributo cessa nei casi di:

- a) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- c) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

---

ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub b), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

*Procedimento di revoca*

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

*Ispezioni e controlli:*

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di

SELO  
MCC  
S.p.A.

SELO  
MCC  
S.p.A.

9

**ALLEGATO A**  
**LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE**  
**TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE**  
**ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI LAVORO**

---

attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

*Rinvio*

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda e la relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC adottato dalla Regione Lazio, e successive modifiche ed integrazioni.

